Backstage Service Srl
Via Santa Marta 18
20123 Milano
Phone +39 02 91630450
info@backstageservicegroup.com
backstageservicegroup.com

Revisione n°: 1
Data: 21/07/2026
Autorizzata da: Alessandro Gangi

Statuto dell'Organismo di Vigilanza

EX D. LGS n. 231/2001

di BACKSTAGE SERVICE srl

INDICE

Indice generale

Articolo 1) Scopo e ambito di applicazione 2
Articolo 2) Nomina e composizione dell'Organismo 2
Articolo 3) Requisiti di professionalità e di onorabilità 3
Articolo 4) Cause di ineleggibilità ed incompatibilità 3
Articolo 5) Durata in carica 4
Articolo 6) Cessazione dell'incarico 4
Articolo 7) Obblighi di diligenza e riservatezza 6
Articolo 8) Compiti dell'Organismo 6
Articolo 9) Poteri dell'Organismo 8
Articolo 10) Collaboratori interni ed esterni 8
Articolo 11) Responsabilità 9
Articolo 12) Risorse finanziarie dell'Organismo 9
Articolo 13) Validità delle deliberazioni 9
Articolo 14) Reporting dell'Organismo 10
Articolo 15) Ruolo dell'Organismo di Vigilanza nella procedura di Whistleblowing 11
Articolo 16) Regolamento dell'Organismo 12
Articolo 17) Modifiche dello Statuto 12

Backstage Service Srl
Via Santa Marta 18
20123 Milano
Phone +39 02 91630450
info@backstageservicegroup.com
backstageservicegroup.com

Articolo 1) Scopo e ambito di applicazione

1.1 È istituito presso la società Backstage service srl (di seguito BSG) un Organo con funzioni di vigilanza e controllo (di seguito "Organismo di Vigilanza" o "Organismo") in ordine al funzionamento, all'efficacia, all'adeguatezza ed all'osservanza del Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito "il Modello") adottato da BSG con specifico atto di delibera dell'Amministratore Unico del 1 Marzo 2015, allo scopo di prevenire i reati dai quali può derivare la responsabilità amministrativa di BSG, in applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"* (di seguito il "Decreto").

Articolo 2) Nomina e composizione dell'Organismo

2.1 L'Organismo di BSG è composto da 3 membri di comprovata esperienza e competenza, di cui 2 interni e 1 esterno, tra i quali 1 ha funzioni di Presidente che ne coordina l'operato.

2.2 l'Amministratore Unico di BSG, in base ai poteri conferitigli, provvede alla nomina dell'Organismo di Vigilanza e del suo Presidente, con il compito di provvedere all'espletamento delle formalità relative alla convocazione, alla fissazione degli argomenti da trattare e allo svolgimento delle riunioni.

2.3 La nomina dell'Organismo di Vigilanza, da parte dell'Amministratore Unico, deve essere resa nota a ciascun componente nominato e da questi formalmente accettata. L'avvenuto conferimento dell'incarico sarà, successivamente, formalmente comunicato da parte dell'Amministratore Unico a tutta la struttura, mediante la circolarizzazione di un comunicato interno che illustri poteri, compiti, responsabilità dell'Organismo di Vigilanza, nonché la sua collocazione organizzativa e le finalità della sua costituzione.

2.4 Nell'esercizio delle sue funzioni, l'Organismo deve improntarsi a principi di autonomia ed indipendenza

ed essere privo di compiti operativi.

Articolo 3) Requisiti di professionalità e di onorabilità

3.1 Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza deve avere un profilo professionale e personale che non rechi pregiudizio in merito all'imparzialità di giudizio, l'autorevolezza e l'eticità della condotta.

3.2 È necessario che l'Organismo di Vigilanza sia dotato delle seguenti:

a) Competenze:

- conoscenza dell'organizzazione e dei principali processi interni in cui BSG opera;
- conoscenze giuridiche tali da consentire l'identificazione delle fattispecie suscettibili di configurare ipotesi di reato;
- capacità di individuazione e valutazione degli impatti, discendenti dal contesto normativo di riferimento, sulla realtà aziendale;
- conoscenza di principi e tecniche proprie dell'attività svolta dall'*Internal Auditing*;
- conoscenza delle tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività "ispettiva".

b) Caratteristiche personali:

- un profilo etico di indiscutibile valore;
- oggettive credenziali di competenza sulla base delle quali poter dimostrare, anche verso l'esterno, il reale possesso delle qualità sopra descritte.

Articolo 4) Cause di ineleggibilità ed incompatibilità

4.1 I componenti dell'Organismo non dovranno avere vincoli di parentela con il Vertice di BSG, né dovranno essere legati a BSG da interessi economici o coinvolti in qualsiasi situazione che possa generare conflitto di interessi, fatto salvo il pagamento del compenso da parte di BSG.

4.2 Non potranno essere nominati componenti dell'Organismo di Vigilanza coloro i quali abbiano riportato una condanna – anche non definitiva – per uno dei reati previsti dal Decreto.

4.3 Ove il Presidente o un componente dell'Organismo incorrano in una delle cause di ineleggibilità e/o incompatibilità suddette, l'Amministratore Unico, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale deve cessare la situazione di ineleggibilità e/o incompatibilità.

Trascorso tale termine senza che la predetta situazione sia cessata, l'Amministratore Unico deve revocare il mandato.

Articolo 5) Durata in carica

5.1 I componenti dell'Organismo restano in carica per anni tre, ed i suoi membri possono essere rinominati 2 volte.

Articolo 6) Cessazione dell'incarico

6.1 Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza non può essere revocato se non per giusta causa, mediante un'apposita delibera dell'Amministratore Unico.

A tale proposito, per giusta causa di revoca dovrà intendersi:

• gravi negligenze nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico quali (a titolo meramente esemplificativo): l'omessa redazione della relazione informativa semestrale o della relazione riepilogativa annuale sull'attività svolta all'Amministratore Unico della Scuola;

• l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza di funzioni e responsabilità operative, ovvero il verificarsi di eventi, incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e di controllo, indipendenza e continuità di azione, che sono propri dell'Organismo di Vigilanza;

• l'"omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza – secondo quanto previsto dall'art.

6, comma 1, lett. D), D.Lgs. 231/2001 – risultante da una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, emessa nei confronti della Società ai sensi del D.Lgs. 231/2001, ovvero da sentenza di applicazione della pena su richiesta (c.d. patteggiamento).

Nei casi sopra descritti, l'Amministratore Unico provvederà, contestualmente alla revoca, o comunque senza ritardo, a nominare il nuovo componente dell'Organismo di Vigilanza in sostituzione di quello cui sia stato revocato il mandato.

Qualora, invece, la revoca venga esercitata, sempre per giusta causa, nei confronti di tutti i componenti dell'Organismo di Vigilanza, l'Amministratore Unico provvederà a nominare contestualmente un nuovo Organismo di Vigilanza, al fine di assicurare continuità di azione allo stesso.

Nel caso in cui sia stata emessa una sentenza di condanna, l'Amministratore Unico di BSG, nelle more del passaggio in giudicato della sentenza, potrà altresì disporre la sospensione dei poteri dell'Organismo di Vigilanza o di uno dei suoi membri e la nomina di un Organismo di Vigilanza ad interim.

6.2 La rinuncia da parte dei componenti dell'Organismo di Vigilanza può essere esercitata in qualsiasi momento (mediante preavviso di almeno 3 mesi), previa motivata comunicazione all'Amministratore unico di BSG per iscritto, con copia conoscenza agli altri componenti dell'Organismo di Vigilanza.

6.3 In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza di un membro dell'Organismo, l'Amministratore Unico provvede a deliberare la nomina del sostituto, senza ritardo.

6.4 In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte, revoca o decadenza del Presidente, subentra a questi il secondo membro, il quale rimane in carica fino alla data in cui l'Amministratore unico di BSG abbia deliberato la nomina del nuovo Presidente dell'Organismo.

6.5 L'incarico di componente interno dell'Organismo di Vigilanza cesserà automaticamente nell'ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro con BSG.

Backstage Service Srl
Via Santa Marta 18
20123 Milano
Phone +39 02 91630450
info@backstageservicegroup.com
backstageservicegroup.com

Articolo 7) Obblighi di diligenza e riservatezza

7.1 I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono adempiere al loro incarico con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico.

7.2 I componenti dell'Organismo assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengono in possesso- con particolare riferimento alle segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello e dei suoi elementi costitutivi - e si astengono dal ricercare ed utilizzare informazioni riservate, per fini diversi da quelli indicati dall'art. 6 D.lgs. 231/01. In ogni caso, ogni informazione in possesso dei membri dell'Organismo è trattata in conformità con la legislazione vigente in materia ed, in particolare, in conformità con il Testo Unico in materia di protezione dei dati, ex D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Articolo 8) Compiti dell'Organismo

8.1 L'Organismo è chiamato a svolgere le seguenti attività:

(i) vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del Modello e/o delle procedure interne ad esso riferibili da parte dei soggetti interessati, rilevando e segnalando le eventuali inadempienze e/o scostamenti comportamentali e i settori che risultano più a rischio, in considerazione delle violazioni verificatesi;

(ii) vigilare sulla reale efficacia ed effettiva capacità del Modello di prevenire ed impedire la commissione degli illeciti di cui al D.Lgs. 231/2001, in relazione alle singole strutture e alla concreta attività svolta;

(iii) garantire il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;

(iv) vigilare sull'opportunità di procedere ad un aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento e/o integrazione dello stesso in relazione a mutate condizioni normative, modifiche dell'assetto organizzativo e/o delle modalità di svolgimento delle attività interna, ovvero in caso di significative violazioni delle prescrizioni del Modello e/o delle procedure interne ad esso riferibili;

(v) acquisire presso tutti i Destinatari del Modello la documentazione di BSG e le informazioni ritenute utili per assolvere ai propri compiti e alle proprie responsabilità;

(vi) verificare che siano svolte opportune iniziative di informazione e formazione dei Destinatari sui principi, i valori e le regole di comportamento contenute nel Modello e nelle procedure interne ad esso riferibili, anche sulla base delle richieste di chiarimento e delle segnalazioni di volta in volta pervenute;

(vii) verificare l'adeguatezza delle iniziative di informazione e formazione svolte sui principi, i valori e le regole di comportamento contenute nel Modello e nelle procedure interne ad esso riferibili, nonché del livello di conoscenza acquisito dai Destinatari, con particolare riferimento a coloro che operano nell'ambito delle "aree di attività a rischio" e dei "processi strumentali";

(viii) svolgere una periodica attività di reporting nei confronti dell'Amministratore unico di BSG;

(ix) raccogliere, elaborare e conservare le segnalazioni e le informazioni rilevanti trasmesse dalle varie funzioni interne a BSG con riferimento al Modello e alle procedure ad esso riferibili e conservare le risultanze dell'attività effettuata e la relativa reportistica.

Allo scopo di assolvere alle proprie responsabilità, l'Organo di Vigilanza e Controllo può, in qualsiasi momento, nell'ambito della propria autonomia e discrezionalità, procedere ad atti di verifica riguardo all'applicazione del Modello e/o delle procedure ad esso riferibili, esercitabili anche disgiuntamente da ciascuno dei suoi componenti.

In particolare, sono previste:

(i) verifiche su specifiche operazioni interne a BSG: a tal fine l'Organo di Vigilanza e Controllo procederà periodicamente ad una verifica degli atti e/o dei contratti riguardanti le "aree di attività a rischio" e i "processi strumentali", secondo tempi e modalità dallo stesso individuate;

(ii) verifiche sulle procedure/regole di comportamento adottate: a tal fine l'Organo di Vigilanza e Controllo procederà periodicamente ad una verifica sull'efficacia e sull'effettiva attuazione delle procedure/regole di comportamento riferibili al Modello L'Organo di Vigilanza e Controllo, conseguentemente alle verifiche

effettuate, alle modifiche normative e/o organizzative di volta in volta intervenute nonché all'accertamento dell'esistenza di nuove aree di attività a rischio ovvero in caso di significative violazioni delle prescrizioni del Modello e/o delle procedure ad esso riferibili, evidenzia all'Amministratore Unico di BSG l'opportunità di procedere ai relativi adeguamenti ed aggiornamenti del Modello e/o delle relative procedure.

L'Organo di Vigilanza e Controllo verifica, attraverso attività di follow-up, che le eventuali azioni correttive raccomandate vengano intraprese dalle funzioni competenti.

In presenza di problematiche interpretative e/o di quesiti sul Modello e/o sulle procedure interne ad esso riferibili, i Destinatari possono rivolgersi all'Organo di Vigilanza e Controllo per i chiarimenti opportuni.

Articolo 9) Poteri dell'Organismo

9.1 Ai fini dello svolgimento degli adempimenti elencati all'articolo precedente, all'Organismo di Vigilanza sono attribuiti i poteri qui di seguito indicati:

a) accedere liberamente ad ogni informazione, documentazione e/o dato, ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal D.Lgs. 231/2001, presso qualsiasi direzione e unità della struttura, senza necessità di alcun consenso preventivo;

b) promuovere l'attivazione di eventuali procedimenti disciplinari e proporre le eventuali sanzioni di cui al Sistema disciplinare interno;

c) ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello.

Articolo 10) Collaboratori interni ed esterni

10.1 Per l'esecuzione delle sue attività, l'Organismo di Vigilanza può avvalersi delle prestazioni di collaboratori, anche esterni, rimanendo sempre direttamente responsabile dell'esatto adempimento degli obblighi di vigilanza e controllo derivanti dal Decreto.

10.2 Ai collaboratori è richiesto il rispetto degli obblighi di diligenza e riservatezza previsti per i componenti dell'Organismo di Vigilanza, di cui all'art. 6.

Articolo 11) Responsabilità

11.1Tutti i componenti dell'Organismo di Vigilanza sono solidalmente responsabili nei confronti di BSG dei danni derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza nell'adempimento delle proprie funzioni e degli obblighi di legge imposti per l'espletamento dell'incarico.

11.2 La responsabilità per gli atti e per le omissioni dei componenti dell'Organismo di Vigilanza non si estende a quello di essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto iscrivere a verbale il proprio dissenso ed abbia provveduto a darne tempestiva comunicazione all'Amministratore Unico di BSG.

11.3Le ipotesi di comportamento negligente e/o imperizia da parte dei componenti dell'Organismo di Vigilanza che abbia dato luogo ad omesso controllo sull'attuazione, sul rispetto e sull'aggiornamento del Modello sono sanzionabili ai sensi del Sistema Disciplinare.

Articolo 12) Risorse finanziarie dell'Organismo

12.1 Ai fini specifici dell'esecuzione delle attività di vigilanza e controllo assegnate di cui all'art. 8) del presente Statuto, all'Organo di Vigilanza e Controllo è attribuita annualmente un'adeguata disponibilità finanziaria, di volta in volta aggiornata a seconda delle specifiche esigenze determinatesi, allo scopo di consentirgli lo svolgimento delle attribuzioni sopra descritte con piena autonomia economica e gestionale.

Articolo 13) Validità delle deliberazioni

13.1 Per la validità delle deliberazioni dell'Organismo di Vigilanza è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Per le deliberazioni aventi ad oggetto problematiche delicate c.d.

sensibili ovvero problematiche particolarmente rilevanti o riguardanti il Vertice della struttura di BSG, è necessaria la presenza di tutti i 2 componenti in carica dell'Organismo di Vigilanza.

13.2 Le deliberazioni dell'Organismo di Vigilanza sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Ciascun componente dell'Organismo ha diritto ad un voto, ad eccezione del Presidente al quale spettano, in caso di parità, due voti. Il voto è palese, salvo il caso in cui sia diversamente stabilito dall'Organismo stesso.

13.3 Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza presente alla riunione ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del suo dissenso.

13.4 Il componente dell'Organismo di Vigilanza che, nello svolgimento di una determinata attività, si trovi in una situazione di conflitto d'interesse tale da determinare in concreto una divergenza tra l'interesse di BSG e quello personale, deve darne comunicazione all'altro componente, astenendosi dal partecipare alle riunioni e alle deliberazioni relative, pena l'invalidità della delibera adottata.

Articolo 14) Reporting dell'Organismo

14.1 L'Organismo di Vigilanza provvederà ad informare in ordine all'attività svolta l'Amministratore Unico di BSG, con le seguenti modalità:

• su base continuativa, direttamente all'Amministratore Unico;

• su base periodica, e, comunque, ogni qual volta se ne ravvisi la necessità e/o opportunità, nei confronti dell'Amministratore Unico.

Con particolare riferimento al reporting periodico, l'Organismo deve presentare:

• con cadenza semestrale verso l'Amministratore Unico, una relazione informativa, relativa all'attività svolta, indicando, tra l'altro:

- i controlli effettuati e l'esito degli stessi;

- le eventuali criticità (e spunti di miglioramento) emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni a BSG, sia in termini di efficacia del Modello;

1. con cadenza annuale sempre verso l'Amministratore Unico, una relazione riepilogativa dell'attività svolta nell'anno in corso (indicando anche le violazioni riscontrate, le attività cui non si è potuto procedere per giustificate ragioni di tempo e risorse, gli interventi correttivi ed il loro stato di realizzazione), l'eventuale necessità di adeguamento del Modello o delle procedure ed un piano delle attività previste per l'anno

successivo.

Articolo 15) Ruolo dell'Organismo di Vigilanza nella procedura di Whistleblowing

15.1 BSG, in conformità al D.Lgs n.24/2023, si è dotata di un canale di segnalazione interno (piattaforma Whistli) e ha predisposto un'apposita procedura per consentire la segnalazione di condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 e di comportamenti, atti o omissioni posti in essere in violazione del Codice Etico e/o del Modello e/o delle procedure interne.

L'Organismo di Vigilanza è il soggetto che all'interno di BSG si occupa della gestione e della valutazione delle segnalazioni effettuate. L'organismo di Vigilanza riceve le segnalazioni effettuate tramite il canale di whistleblowing adottato dalla Società e provvede all'accertamento dei fatti oggetto della segnalazione, in conformità all'apposita procedura aziendale e a quanto provisto dal D.Lgs. 24/2023.

Nell'ambito della procedura di whistleblowing, in conformità al D.Lgs 24/2023, l'Organismo di Vigilanza deve:

(i)garantire la riservatezza delle informazioni acquisite e, in particolare, l'identità del segnalante, del segnalato e il contenuto della segnalazione;

(ii)utilizzare le informazioni raccolte esclusivamente per le finalità connesse alla gestione delle segnalazioni, astenendosi dall'impiegarle per scopi ulteriori;

(iii)garantire che il trattamento dei dati personali avvenga in conformità al Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e al D.lgs. n.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali);

(iv)conservare in un apposito archivio (cartaceo o informatico) le segnalazioni e la relativa documentazione per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e, in ogni caso, per un periodo massimo di 5 anni a decorrere dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

15.2L'Organismo di Vigilanza, inoltre, deve verificare l'adeguatezza e conformità del sistema Whistleblowing rispetto al dettato normativo del D.Lgs. 24/2023 e verificarne periodicamente il corretto funzionamento.

Articolo 16) Regolamento dell'Organismo

16.1 La definizione degli aspetti attinenti all'operatività dell'Organismo (es.: calendarizzazione delle attività, format delle verbalizzazioni, la determinazione delle cadenze temporali dei controlli) sono oggetto di apposita regolamentazione che verrà adottata in autonomia dall'Organismo di Vigilanza.

16.2 Il Regolamento viene adottato dall'Organismo di Vigilanza all'unanimità. Ogni modifica può essere effettuata unicamente dall'Organismo tramite la medesima procedura.

Articolo 17) Modifiche dello Statuto

17.1 Eventuali modifiche al presente statuto possono essere apportate unicamente a mezzo di delibera validamente adottate dall'Amministratore Unico di BSG.

Revisione a cura di: Avv. Luca Sandri